

REPUBBLICA ITALIANA 750/2010

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello

composta dai seguenti magistrati:

dott. Giorgio Capone	Presidente
dott. Luciano Calamaro	Consigliere
dott. Tommaso Miele	Consigliere relatore
dott. Fulvio Longavita	Consigliere
dott. Salvatore Nicoletta	Consigliere

ha emanato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 32690** del registro di Segreteria promosso con atto di appello notificato in data 14 maggio 2008 e depositato in data 6 giugno 2008 dal Signor **Paolo Duilio B**, come in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parenti, del Foro di Roma, giusta mandato a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, al Viale delle Milizie, n. 114,

nei confronti

della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia n. 87/08 del 4 febbraio 2008, notificata in data 15 marzo 2008;

Visti l'atto di appello e tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 17 giugno 2009, con l'assistenza della segretaria Elisabetta Barrella, il Consigliere relatore, dott. Tommaso Miele, il pubblico ministero nella persona del Vice Proc. gen.

dott. Amedeo Federici, e l'Avv. Francesco Tallarico, per delega dell'Avv. Luigi Parenti, per l'appellante.

Svolgimento del processo

1. Con l'appellata sentenza n. 87/08, adottata nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2007, depositata in data 4 febbraio 2008 e notificata in data 15 marzo 2008, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia, in accoglimento della richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura regionale per la Regione Lombardia, ha condannato il Signor Paolo Duilio B, nella sua qualità, all'epoca dei fatti di cui è causa, di Sindaco del Comune di XXX (BG) per due mandati consecutivi (1995-2000; 2000-2004), al pagamento, in favore del predetto Comune di XXX (BG), della somma di € 4.029,13 (Quattromilaventinove/13), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, e alle spese di giudizio, liquidate, queste ultime, in € 235,82 (Duecentotrentacinque/82).

2. La Procura regionale per la Lombardia aveva convenuto in giudizio innanzi alla Sezione territoriale il Signor Paolo Duilio B, nella predetta sua qualità, all'epoca dei fatti di cui è causa, di Sindaco del Comune di XXX (BG) per due mandati consecutivi (1995-2000; 2000-2004), per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del predetto Comune, della somma di € 4.029,13 (Quattromilaventinove/13), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale assumeva che lo stesso aveva procurato un nocumento patrimoniale di pari entità alle finanze del predetto Comune in relazione alla indebita liquidazione di una serie di fatture e ricevute fiscali di diversi ristoranti di XXX (BG) e del circondario, per una somma complessiva di € 2.754,77, spese che – a parere della Procura regionale – risultavano essere del tutto prive di titolo giustificativo, non risultavano precedute dal prescritto impegno di spesa, e risultavano liquidate sulla base di una generica indicazione di "spese di rappresentanza".

2.1. Esponeva il Procuratore regionale che, essendo il Comune di XXX un Comune di piccole

dimensioni e con una popolazione di circa 230 abitanti, con deliberazione di Giunta municipale n. 4 del 30 gennaio 2002, alla stregua dell'art. 29 della legge n., 448/2001, il Sindaco era stato nominato responsabile di tutti i servizi comunali, incarico confermato con deliberazione giuntale in data 21 gennaio 2003. Il requirente assumeva altresì che, secondo quanto risultava dagli atti acquisiti nella fase istruttoria, con numerose determinazioni assunte ogni trimestre a decorrere dal 7 marzo 2002 e sino al 13 maggio 2004, il B aveva liquidato somme di danaro a sé stesso ed al Vice Sindaco, a titolo di rimborsi per vari profili che – a parere della Procura attrice – sarebbero stati non ammissibili a rimborso, per una somma complessiva di € 2.754,77 (Duemilasettecentocinquantaquattro/77). Assumeva la Procura attrice che tali spese erano del tutto prive di titolo giustificativo, che non era stato assunto preventivamente il relativo impegno di spesa, e che la liquidazione era avvenuta sulla base di una generica indicazione di “spese di rappresentanza”. All'esito del giudizio di primo grado è stata emessa la sentenza appellata in questa sede con l'atto di appello in epigrafe.

3. Con l'atto di appello in epigrafe, notificato in data 14 maggio 2008 e depositato in data 6 giugno 2008, il B ha proposto appello avverso la predetta sentenza, deducendo i motivi di gravame qui di seguito sinteticamente riepilogati:

1) la omessa audizione personale, da parte della Procura regionale, del B, che ne aveva fatto espressa richiesta, avrebbe comportato la inammissibilità della successiva citazione, e, in definitiva, la nullità della sentenza appellata;

2) l'attribuzione al Sindaco delle competenze gestionali previste per i dirigenti, disposta con due delibere di Giunta, sarebbe stata del tutto conforme al dettato dell'art. 53, co. 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), avendo tali delibere, in sostanza, natura regolamentare;

3) la legittimità della liquidazione delle spese telefoniche “a forfait” sarebbe incontestabile alla stregua della prassi in tal senso vigente da tempo nell'amministrazione comunale;

4) i pagamenti ai ristoratori – per i quali non era necessario il preventivo impegno – sarebbero giustificati come spese di rappresentanza disposte in occasione di cerimonie, ricorrenze civili e religiose, riunioni con funzionari regionali, personalità politiche di alto livello, tecnici e consulenti; i pagamenti in favore dell'Assessore Milazzo sarebbero, poi, il corrispettivo, di modesta entità, di un lavoro eseguito dal medesimo conformemente alle esigenze dell'amministrazione ed a regola d'arte;

5) la sentenza impugnata avrebbe disatteso la regola della insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione (art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, come novellato dall'art. 3 della legge n. 639/1996), né avrebbe tenuto conto dei vantaggi comunque arrecati all'amministrazione o alla collettività amministrata dalla attività censurata.

Sulla base di tali motivi di gravame, il B chiede conclusivamente che, in accoglimento dell'appello, questa sezione voglia annullare la sentenza impugnata in quanto erronea ed illegittima per i motivi esposti.

4. Con atto del 2 marzo 2009, depositato in atti in data 3 marzo 2009, la Procura Generale ha rassegnato le proprie conclusioni sull'appello in epigrafe, confutando le argomentazioni difensive addotte dall'appellante, e chiedendo conclusivamente il rigetto dell'appello in epigrafe e la conferma della sentenza appellata, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del secondo grado di giudizio.

5. All'udienza odierna sia il rappresentante della Procura Generale che il difensore dell'appellante si sono richiamati agli scritti già versati in atti ed hanno ribadito le conclusioni già rassegnate per iscritto. Nel corso della stessa udienza l'Avv. Francesco Tallarico, intervenuto per l'appellante per delega dell'Avv. Luigi Parenti, ha depositato una memoria di udienza nella quale vengono ribadite le conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo del presente giudizio di appello. In tale stato la causa è stata trattenuta in decisione, ed è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.

Motivi della decisione

1. Con l'appello in epigrafe l'appellante si è gravato avverso la sentenza n. 87/08 del 4 febbraio 2008 con la quale la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia, in accoglimento della richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura regionale per la Regione Lombardia, ha condannato il Signor Paolo Duilio B, nella sua qualità, all'epoca dei fatti di cui è causa, di Sindaco del Comune di XXX (BG) per due mandati consecutivi (1995-2000; 2000-2004), al pagamento, in favore del predetto Comune di XXX (BG), della somma di € 4.029,13 (Quattromilaventinove/13), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, e alle spese di giudizio, liquidate, queste ultime, in € 235,82 (Duecentotrentacinque/82), deducendo i motivi di gravame specificamente esposti in narrativa. Sulla base dei predetti motivi di gravame – come specificamente esposti in narrativa - il B chiede conclusivamente che, in accoglimento dell'appello, questa sezione voglia annullare la sentenza impugnata in quanto erronea ed illegittima per i motivi esposti, e per l'effetto assolvere l'appellante da ogni avversaria pretesa.

2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'appello è infondato, e, come tale, va respinto per i motivi qui di seguito esposti.

3. Con riferimento alla doglianza riguardante la omessa audizione personale, da parte della Procura regionale, del B ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, che – a suo dire - ne aveva fatto espressa richiesta, e che – a parere dell'appellante - avrebbe comportato la inammissibilità della successiva citazione, e, in definitiva, la nullità della sentenza appellata (primo motivo di appello), il Collegio ritiene che tale doglianza, avanzata in via preliminare dal B, è priva di giuridico fondamento. Dagli atti di causa non risulta, infatti, che il B, sebbene espressamente avvertito della possibilità di essere sentito personalmente, abbia poi formulato espressa ed univoca domanda in tal senso, non potendo essere considerata tale una generica richiesta alla Procura regionale della Lombardia di indicazioni sulle modalità per presentare "personalmente ulteriori approfondimenti".

4. Per quanto riguarda poi, la doglianza relativa alla attribuzione al Sindaco delle competenze gestionali previste per i dirigenti, disposta con due delibere di Giunta, sarebbe stata del tutto conforme al dettato dell'art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), avendo tali delibere, in sostanza, natura regolamentare (secondo motivo di appello), deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal B, invero, le due delibere non hanno né la forma, né la sostanza di regolamenti dei servizi. Risulta, inoltre, del tutto mancante, al riguardo, il preventivo vaglio del Consiglio comunale. In considerazione di ciò, anche tale motivo di doglianza è privo di giuridico fondamento, e, come tale, non ha pregio.

5. Per quanto riguarda, poi, l'asserita legittimità della liquidazione delle spese telefoniche "a forfait", per cui sarebbe incontestabile - a parere dell'appellante - la liquidazione di tali spese alla stregua della prassi in tal senso vigente da tempo nell'amministrazione comunale (terzo motivo di appello), preme rilevare che la prassi asseritamente vigente da tempo nell'ambito dell'amministrazione comunale in senso conforme non è - con ogni evidenza - invocabile per giustificare una fattispecie dannosa palesemente fondata su atti e comportamenti illegittimi, quale la liquidazione delle spese telefoniche "a forfait".

6. Quanto poi alla doglianza relativa ai pagamenti ai ristoratori - per i quali, a parere dell'appellante, non era necessario il preventivo impegno - e che come tali sarebbero giustificati come spese di rappresentanza disposte in occasione di cerimonie, ricorrenze civili e religiose, riunioni con funzionari regionali, personalità politiche di alto livello, tecnici e consulenti, e quanto ai pagamenti in favore dell'Assessore Milazzo, che sarebbero, secondo l'appellante, il corrispettivo, di modesta entità, di un lavoro eseguito dal medesimo conformemente alle esigenze dell'amministrazione ed a regola d'arte (quarto motivo di appello), va rilevato che non possono non costituire danno per le finanze dell'ente locale spese sfordite di titoli giustificativi (atteso che non possono essere considerati tali delle mere dichiarazioni postume) e sostenute senza previo impegno (atteso altresì che non è pertinente la pretesa assimilazione alle spese economali, in

mancanza del separato regolamento, previsto e prescritto dall'art. 4 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 21 novembre 2001).

7. Per quanto riguarda, infine, la doglianza secondo cui la sentenza impugnata avrebbe disatteso la regola della insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione (art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, come novellato dall'art. 3 della legge n. 639/1996), né avrebbe tenuto conto dei vantaggi comunque arrecati all'amministrazione o alla collettività amministrata dalla attività censurata (quinto motivo di appello), preme rilevare che l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, cioè, tra più azioni del pari legittime, è tema del tutto estraneo a condotte connotate – come nel caso di specie – da palesi illegittimità formali e sostanziali.

Quanto ai vantaggi asseritamente derivati all'ente locale ed alla comunità amministrata, nessuna dimostrazione è stata fornita dall'interessato, sul quale, secondo le regole proprie di questo giudizio, gravava l'onere della relativa prova (*onus probandi incumbit ei qui dicit*). Anche tale motivo di doglianza appare quindi privo di giuridico fondamento, e come tale, va respinto.

8. Alla stregua delle suesposte considerazioni il Collegio ritiene conclusivamente che tutti i motivi, le eccezioni e deduzioni prospettate dall'appellante sono privi di giuridico fondamento e come tali, vanno respinti, atteso che su tutti i punti e su tutte le questioni di merito sopra menzionati la sentenza del giudice di primo grado appellata in questa sede ha ampiamente ed argomentatamente motivato con esaurienti e convincenti motivazioni, che sono da ritenere pienamente condivisibili. Ne consegue il rigetto dell'appello in epigrafe e la conferma della sentenza appellata in ogni sua statuizione.

9. Il rigetto dell'appello e la soccombenza dell'appellante comporta altresì la condanna dello stesso al pagamento anche delle spese di giudizio relative a questo grado di giudizio, come quantificate in parte dispositiva.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello,

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, **respinge** l'appello in epigrafe, iscritto al **n. 32690** del registro di Segreteria, proposto dal Signor **Paolo Duilio B**, come in atti generalizzato, e per l'effetto conferma la sentenza appellata e la condanna dell'appellante nei termini ivi disposti.

Condanna l'appellante al pagamento anche delle spese di giudizio relative a questo grado di giudizio, che liquida in €87,72 (diconsi Euro ottantasette/72 centesimi).

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2009.

L'estensore

Il Presidente

F.to Tommaso Miele

F.to Giorgio Capone

Depositata nella Segreteria della Sezione il giorno 2 novembre 2010

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott. Nicola Fabio